

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

7-8/2023

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vighi, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Cecilia Pagella, Tommaso Trincherà

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen. (o SP)*, 1/2023, p. 5 ss.

IL PROCESSO PENALE ALLA PROVA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA: UNA PROSPETTIVA PRATICA

di Francesco Sanvitale

L'Autore presenta il "modello operativo per il raccordo tra giustizia riparativa e procedimento penale", sviluppato dall'Università degli Studi della Tuscia nell'ambito del progetto "Per una Giustizia giusta: innovazione ed efficienza negli Uffici giudiziari – Giustizia AGILE". L'obiettivo è quello di individuare e valutare in modo dettagliato i presupposti, indicati in termini generali dal nuovo art. 129-bis c.p.p., sulla base dei quali l'autorità giudiziaria deve decidere circa l'invio degli interessati ai centri di giustizia riparativa.

SOMMARIO: 1. Un modello operativo per il raccordo tra giustizia riparativa e procedimento penale. – 2. La centralità dell'art. 129-bis c.p.p. nel sistema concepito dalla c.d. riforma Cartabia. – 3. Giustizia riparativa, procedimento penale ed efficienza: il fondamento e la funzione del modello per il raccordo. – 4. Le attività preliminari. – 4.1. La radiografia dei soggetti. – 4.2. La radiografia del procedimento. – 5. Gli indici di mediabilità. – 5.1. Definizione e premessa metodologica. – 5.2. Rilevazione, valutazione e descrizione. – 6. Riflessioni conclusive.

1. Un modello operativo per il raccordo tra giustizia riparativa e procedimento penale.

Nell'ambito del progetto denominato "Per una Giustizia giusta: innovazione ed efficienza negli Uffici giudiziari - Giustizia AGILE"¹, l'Università degli Studi della Tuscia ha sviluppato un modello operativo per il raccordo tra giustizia riparativa e procedimento penale (di seguito, "il modello"), da consegnare agli uffici giudiziari affinché gli addetti all'Ufficio per il Processo² assistano l'autorità giudiziaria fornendole gli elementi per valutare se inviare gli interessati al Centro di giustizia riparativa di riferimento per l'eventuale avvio dei programmi di giustizia riparativa³. Com'è noto, gli addetti

¹ Il progetto è stato finanziato, per la Macro-Area n. 3, nell'alveo del "Progetto unitario per la diffusione dell'Ufficio per il Processo e l'implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato", adottato in esecuzione dell'ambito dell'Asse I - Obiettivo Specifico 1.4 - Azione 1.4.1 del PON Governance e Capacità Istituzionale ("Azioni di miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni degli Uffici Giudiziari attraverso l'innovazione tecnologica, il supporto organizzativo alla informatizzazione e telematizzazione degli Uffici Giudiziari, disseminazione di specifiche innovazioni e supporto all'attivazione di interventi di change management"). Per un approfondimento sugli scopi di tale progetto di portata nazionale, v. M.F. GHIRGA, *L'ufficio del processo: una sfida*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 177 ss.

² Il suggerimento, ferma restando la discrezionalità degli uffici giudiziari e la disponibilità di una sufficiente dotazione di personale, è quello di creare all'interno dell'Ufficio per il Processo un "Team Restorative", che sperimenti il modello.

³ Il modello sarà presentato nel corso del convegno finale del citato progetto "Giustizia AGILE", che si terrà

all'Ufficio per il Processo si sono insediati negli uffici giudiziari in forza del d.l. 9 giugno 2021, n. 80⁴ e svolgono varie funzioni di assistenza e supporto all'amministrazione della giustizia⁵. Il modello, pensato primariamente per tali soggetti, potrà ciò nondimeno essere impiegato anche direttamente dall'autorità giudiziaria, con l'eventuale ausilio di tirocinanti o personale di altro genere.

Con il modello ci si propone di assicurare l'efficienza del fondamentale "meccanismo di scambio"⁶ tra i "binari" del procedimento penale e quelli della giustizia riparativa⁷, disciplinato dall'art. 129-*bis* c.p.p., introdotto, com'è noto, dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia)⁸. Questa disposizione, nel definire i presupposti al ricorrere dei quali l'autorità giudiziaria può inviare gli interessati ai centri di giustizia riparativa, rappresenta il principale momento di raccordo tra i citati binari, che sono sì paralleli, ma anche comunicanti, proprio perché, pur essendo governati da regole diverse e sviluppandosi autonomamente, trovano degli importanti momenti di scambio e raccordo⁹.

Pertanto, per prima cosa si esaminerà il ruolo dell'art. 129-*bis* c.p.p. rispetto alla nuova «disciplina organica della giustizia riparativa»¹⁰. Successivamente, si passerà alla dettagliata descrizione del modello, nelle sue tre componenti portanti: la radiografia dei

in data 21 settembre 2023 presso l'Università degli Studi della Tuscia, che è l'Università capofila del progetto.
⁴ D.l. 9 giugno 2021, n. 80, Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (c.d. decreto reclutamento), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

⁵ V., fra i tanti, L.R. LUONGO, *Le funzioni degli «addetti» all'ufficio per il processo nel sistema della giustizia ordinaria*, in *Judicium*, 15 marzo 2022.

⁶ Propone l'efficace immagine dei "meccanismi di scambio" tra i binari M. GALLI, *Tra binario riparativo e binario punitivo: i nuovi tracciati della giustizia penale dopo la Riforma "Cartabia"*, in E.M. CATALANO - R.E. KOSTORIS - R. ORLANDI (a cura di), *Efficienza e razionalizzazione delle risorse nel procedimento di primo grado*, Giappichelli, Torino, 2023, § 1.

⁷ La metafora dei binari per descrivere il rapporto tra giustizia riparativa e giustizia penale si può ritrovare già nella *Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, in *Sist. pen.*, 10 agosto 2022, p. 383. V. poi, in dottrina, R. BARTOLI, [Una breve introduzione alla giustizia riparativa nell'ambito della giustizia punitiva](#), in questa *Rivista*, 29 novembre 2022, p. 11; V. BONINI, *Giustizia riparativa, un binario parallelo che non contamina il processo penale*, in *Il Dubbio*, 6 settembre 2022; EAD., *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p. 118; M. GALLI, *Tra binario riparativo e binario punitivo*, cit.

⁸ D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (c.d. riforma Cartabia). Per uno sguardo d'insieme, v. M. GIALUZ, [Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia \(profili processuali\)](#), in questa *Rivista*, 2 novembre 2022.

⁹ In questo senso, M. GALLI, *Tra binario riparativo e binario punitivo*, cit., § 1, per la quale i binari sono «differenti» ma non anche «indipendenti». V. anche R. BARTOLI, *Una breve introduzione alla giustizia riparativa*, cit., p. 11 e, prima della c.d. riforma Cartabia, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 55. M. BORTOLATO, *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo*, in *Quest. Giust.*, 10 ottobre 2022, pp. 2-3 parla di percorsi paralleli e ne descrive la relazione in termini di complementarietà.

¹⁰ Questa la denominazione del Titolo IV del d.l. n. 150/2022.

soggetti, la radiografia del procedimento e la rilevazione e valutazione degli “indici di mediabilità”, ossia circostanze che possano suggerire o sconsigliare l’invio ai centri di giustizia riparativa, ricavate a partire dall’art. 129-*bis* c.p.p.¹¹. Tale descrizione è volta a illustrare il funzionamento del modello e soprattutto a porre in luce la sua importanza al fine di legare le ambizioni della giustizia riparativa con la realtà del procedimento penale, nella convinzione che un efficiente raccordo tra i due, specialmente sul versante processuale penale, rappresenti un requisito essenziale affinché la giustizia riparativa produca i suoi positivi effetti rispetto alle persone coinvolte, nonché agli obiettivi della giustizia penale.

2. La centralità dell’art. 129-*bis* c.p.p. nel sistema concepito dalla c.d. riforma Cartabia.

Il presente contributo non è centrato sull’esame della differenza tra il tracciato processuale e quello riparativo, della distanza tra i due binari e tra le loro destinazioni finali¹². Non si intende nemmeno approfondire lo scambio conclusivo, quello cioè che consente, con la relazione del mediatore a fungere da elemento di raccordo, di tornare sul binario del procedimento penale. Tale ultimo scambio rappresenta la mera ricaduta di quanto avvenuto alla fine della corsa sul binario riparativo. Il giudice¹³, infatti, è chiamato a valutare il programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo ai fini penali, ma non esercita alcun sindacato sull’attività del mediatore, su quanto avvenuto in sede di giustizia riparativa e sugli accordi presi all’esito della mediazione. La stessa cognizione del giudice è limitata a quanto riportato nella relazione del mediatore, salvo che gli interessati abbiano rinunciato alla riservatezza del programma¹⁴.

¹¹ Una definizione più precisa sarà fornita più avanti, al § 5.1.

¹² È sterminata la letteratura, anche internazionale, sul punto. Tra i tanti, v. A. ASHWORTH, *Some Doubts about Restorative Justice*, in *Criminal Law Forum*, 1993, n. 4, pp. 277 ss.; R. BARTOLI, *Una breve introduzione*, cit.; M. DONINI, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in *Quest. Giust.*, 29 ottobre 2020; N. LACEY - H. PICKARD, *To Blame or to Forgive? Reconciling Punishment and Forgiveness in Criminal Justice*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 2015, n. 4, pp. 665 ss.; J. SHAPLAND ET AL., *Situating restorative justice within criminal justice*, in *Theoretical Criminology*, 2006, n. 4, pp. 505 ss. V. anche il raffronto tra giustizia riparativa e tradizionale natura – a parere dell’Autore – vendicativa della giustizia penale, svolto da R. BARTOLI, [Giustizia vendicativa, giustizia riparativa, costituzionalismo](#), in questa *Rivista*, 22 marzo 2023, pp. 17 ss.

¹³ L’attività di valutazione dei risultati del programma di giustizia riparativa dovrebbe ritenersi di competenza esclusiva del giudice (non anche del pubblico ministero), come sostenuto dalla Relazione del Massimario (Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, Servizio penale, *Relazione n. 2/2023 - Relazione su novità normativa: La “riforma Cartabia”*, 5 gennaio 2023, p. 335. Così anche R. MUZZICA, [Il ruolo dell’autorità giudiziaria nei programmi di giustizia riparativa](#), in questa *Rivista*, 2/2023, p. 49.

¹⁴ Sull’importanza dell’impermeabilità del procedimento penale rispetto a quanto accaduto negli incontri effettuati in sede di giustizia riparativa e sui profili problematici concernenti la relazione del mediatore, v. M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, in *Quest. Giust.*, 10 ottobre 2022, p. 21; M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente*, cit., pp. 19-20; D. GUIDI, *Profili processuali della giustizia riparativa*, in *Discrimen*, 16 Novembre 2022 pp. 9 ss.; P. MAGGIO, [Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. «Disciplina organica» e aspetti di diritto processuale](#), in questa *Rivista*, 27 febbraio 2023, pp. 28-29; L. PARLATO, *La giustizia riparativa: i nuovi e molteplici incroci con il rito penale*, in D. CASTRONUOVO - M. DONINI - E.M. MANCUSO - G.

Si intende invece indagare, in una prospettiva pratica, che mira ad anticipare i problemi che potranno porsi nella sua attivazione, il “deviatoio”¹⁵ che consente di passare dal binario del procedimento penale a quello della giustizia riparativa. Tale meccanismo è fondamentale¹⁶: basti considerare che, sebbene la giustizia riparativa possa prendere avvio anche dopo la conclusione del procedimento penale con un provvedimento passato in giudicato o prima che esso abbia inizio per i reati perseguibili a querela, quando questa non sia stata ancora proposta, se tuttavia il procedimento penale è in corso, non si può prescindere dall’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per iniziare un programma di giustizia riparativa¹⁷, anche d’ufficio¹⁸.

L’art. 129-*bis* c.p.p., che regola lo scambio, è norma rivolta all’autorità giudiziaria, destinata a operare esclusivamente nell’ambito del procedimento penale. Essa però costringe l’autorità giudiziaria a ragionare anche secondo le regole che governano la giustizia riparativa, poiché i parametri ivi enunciati (l’utilità rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e la sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti) impongono una loro valutazione¹⁹.

Emerge quindi la funzione del modello quale strumento di raccordo tra le due diverse realtà, che cerca di specificare il significato dei criteri enunciati nel codice di procedura penale, guardando alla disciplina organica della giustizia riparativa contenuta nel d.lgs. n. 150/2022. Tramite il modello, si mira, insomma, a fornire una guida all’autorità giudiziaria nella valutazione di tali criteri.

Così, il modello si connette anche al principio del *favor* per la giustizia riparativa espresso dall’art. 43 comma 4 d.lgs. n. 150/2022²⁰. La sua osservanza, infatti, dipende

VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Wolters Kluwer - Cedam, 2023, pp. 282 ss.; R.A. RUGGIERO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale: un modello in costruzione*, in AA.VV., *Efficienza e razionalizzazione delle risorse*, cit., § 5. Sul contenuto della relazione, v. anche R. MUZZICA, *Il ruolo dell’autorità giudiziaria*, cit., pp. 50-51.

¹⁵ M. GALLI, *Tra binario riparativo e binario punitivo*, cit., § 5.

¹⁶ P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale*, cit., p. 18, lo definisce il «più significativo dei flussi che origina le intersezioni – senza sovrapposizioni o totali coincidenze – fra l’insieme penale e l’insieme riparativo».

¹⁷ M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente*, cit., p. 15. Nello stesso senso, v. P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale*, cit., p. 18.

¹⁸ Si badi bene però: l’invio d’ufficio non significa necessariamente avvio del programma di giustizia riparativa, poiché è pur sempre necessario che i mediatori valutino la fattibilità del programma e, soprattutto, raccolgano il consenso degli interessati (lo sottolinea, tra i tanti, A. PRESUTTI, [La giustizia riparativa alla prova del giusto processo penale](#), in questa *Rivista*, 27 giugno 2023, p. 9). Ancora prima, infatti, l’autorità giudiziaria deve sentire l’imputato e, se lo ritiene necessario, la vittima e qualora non fossero disponibili ad intraprendere il percorso di giustizia riparativa, dovrebbe astenersi dall’emettere il provvedimento. Così R.A. RUGGIERO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale*, cit., § 3.

¹⁹ M. GALLI, *Tra binario riparativo e binario punitivo*, cit., § 3 parla di «uno spazio normativo nuovo, in cui i principi e le regole della giustizia riparativa entrano in dialogo con quelli del diritto e del processo penale». Nello stesso senso, P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale*, cit., p. 7 ss. rileva come la medesima “grammatica riparativa” finisca inevitabilmente per incidere su quella del diritto penale.

²⁰ Così M. GALLI, *Tra binario riparativo e binario punitivo*, cit., § 5: «vediamo bene quanto il ruolo di raccordo dell’autorità giudiziaria penale (e in particolare del giudice) sia centrale: senza il suo intervento, il

dalla concreta capacità dell'autorità giudiziaria di comprendere quando è opportuno inviare gli interessati ai centri di giustizia riparativa. E sul punto occorre tenere a mente che la richiesta legislativa di favorire l'accesso ai programmi di giustizia riparativa non può e non deve tradursi in invii automatici.

Il buon governo dei parametri di cui all'art. 129-*bis* c.p.p., che tutelano esigenze fondamentali tanto per il procedimento penale quanto per la giustizia riparativa, è cruciale al fine di evitare di appesantire, piuttosto che alleggerire, il sistema. Ciò potrebbe accadere, infatti, nel caso in cui si mandasse in mediazione una grande quantità di casi destinati a non concludersi con un esito riparativo.

L'esperienza pregressa non è incoraggiante. Il 2° Rapporto nazionale sulla Giustizia riparativa in area penale ha rilevato, tramite l'osservazione delle statistiche inerenti alle (poche) esperienze di mediazione per gli adulti in Italia, che quasi il 40% dei casi inviati ai centri dall'autorità giudiziaria non prendono poi neppure avvio perché non superano il vaglio sulla fattibilità svolto dai mediatori²¹. Ma la distanza rispetto al passato è notevole: adesso c'è una cornice normativa sia per la giustizia riparativa sia per il raccordo tra giustizia riparativa e penale. Pertanto, l'autorità giudiziaria può muoversi su un terreno che le è più familiare, quello dell'applicazione di disposizioni positive, pure se le impongono di confrontarsi con la nuova realtà normativa della giustizia riparativa. Ci sono, insomma, le condizioni per migliorare la statistica riportata.

Ciò rileva dunque in un'ottica di funzionalità ed efficienza del sistema, che però va intesa non come mera efficacia deflativa della giustizia riparativa rispetto al procedimento penale, bensì come qualcosa di più ampio, connesso alle finalità della giustizia penale in generale).

3. Giustizia riparativa, procedimento penale ed efficienza: il fondamento e la funzione del modello per il raccordo.

La c.d. riforma Cartabia, tramite l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa, intendeva perseguire anche una finalità deflativa. Lo si può forse trarre sin dal titolo della legge 27 settembre 2021, n. 134, che ha delegato il governo a riformare il processo penale ponendo l'uno a fianco all'altro i termini «efficienza», «giustizia riparativa» e «celere definizione dei procedimenti»²².

“deviatoio” verso il binario della giustizia riparativa non si apre, né il viaggio riparativo può essere valorizzato ad alcun fine». L'Autrice rimarca altresì l'importanza che, in caso di dubbio, l'autorità giudiziaria decida nel senso dell'invio al Centro di giustizia riparativa di riferimento, stante, appunto, la previsione di cui all'art. 43 comma 4 d.lgs. n. 150/2022, secondo cui l'accesso ai programmi di giustizia riparativa «è sempre favorito». Tale disposizione - richiamata, per la fase esecutiva, dall'art. 13 comma 3-*bis* ord. pen. - è infatti considerata, condivisibilmente, «una norma di principio che aiuta a risolvere i casi dubbi determinati dalla presenza di una lacuna normativa» (*op. cit.*, § 3.1).

²¹ I. MASTROPASQUA - M. BURGALASSI - N. BUCCELLATO - C. CORLETO - L. MAZZUCA, *Le attività di giustizia riparativa realizzate in Italia: una prima ricognizione*, in 2° Rapporto nazionale sulla Giustizia riparativa in area penale, in *Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa*, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Centro Europeo di Studi di Nisida, Gangemi Editore, 2022, p. 166. Il dato, riportato anche da M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 2, si riferisce al 2019 e comprende 320 mediazioni penali in totale.

²² Questo il titolo della legge n. 134/2021, poi attuata, come già segnalato, tramite il d.lgs. n. 150/2022: «Delega

Tuttavia, la giustizia riparativa può produrre un effetto deflativo solo in via indiretta²³. Essa persegue, infatti, ben più ambiziose finalità di riconciliazione sociale e rieducazione dell'autore dell'offesa²⁴. D'altro canto, la giustizia riparativa stessa può richiedere tempi lunghi e non sono stati posti limiti temporali stretti al suo svolgimento. Ciò si porrebbe in contraddizione con la sua ispirazione personalista, che suggerisce di lasciare scegliere alle persone quanto tempo sia loro necessario per elaborare, anche emotivamente, le conseguenze di un fatto penalmente rilevante²⁵. Ed infatti si può accedere ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento e anche in fase esecutiva o in seguito a una sentenza di non luogo a procedere o non doversi procedere per difetto di una condizione di procedibilità o per intervenuta causa estintiva del reato.

Una finalità deflativa in senso stretto si può individuare solo con riguardo ai reati procedibili a querela²⁶. Rispetto ad essi, infatti, è possibile, come anticipato, accedere ai

al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari». Altri, in realtà, ritengono che, al contrario, il titolo sia sintomo di una volontà del legislatore di distinguere la giustizia riparativa dagli altri due termini. Così M. GALLI, *Tra binario riparativo e binario punitivo*, cit., § 4. Ciò non toglie, però, che la disciplina sia inserita in un testo globalmente e dichiaratamente ispirato ad accrescere l'efficienza del processo penale. Uno spunto, poi, nel senso della volontà legislativa di collegare i tre termini lo si può ricavare dalla *Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., p. 9, secondo cui «la giustizia riparativa concorre all'efficienza della giustizia penale in vario modo: agevola la riparazione dell'offesa e la tutela dei beni offesi dal reato; incentiva la remissione della querela; facilita il percorso di reinserimento sociale del condannato; riduce i tassi di recidiva e il rischio di reiterazione del reato nei rapporti interpersonali, rappresentando un utile e innovativo strumento per le politiche di prevenzione della criminalità». Valorizza tale passaggio anche F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte I «disciplina organica» e aspetti di diritto sostanziale*, in *Sist. pen.*, 27 febbraio 2023, p. 3.

²³ C. GRANDI, *Mediazione e deflazione penale: spunti per l'inquadramento di una relazione problematica*, in *Arch. pen.*, 3 febbraio 2020, p. 25 lo definisce un «effetto collaterale»; F. PALAZZO, [I profili di diritto sostanziale della riforma penale](#), in questa *Rivista*, 8 settembre 2021, p. 10, un «risultato meramente accessorio». Sul rapporto tra deflazione e giustizia riparativa, si rinvia ad A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale*, cit. e G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflative della mediazione penale*, in G. DE FRANCESCO - E. VENAFRO (a cura di), *Meritevolezza di pena e logiche deflative*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 117 ss.; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, ESI, Napoli, 2017, p. 75 ss.

²⁴ Così, tra i tanti, V. BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p. 111; M. GALLI, *Tra binario riparativo e binario punitivo*, cit., § 4; C. GRANDI, *Mediazione e deflazione penale*, cit.; F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale*, cit., p. 10.

²⁵ L'art. 43 comma 1 lett. h) d.lgs. n. 150/2022 espressamente enuncia quale principio della disciplina « la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma». Sui tempi della giustizia riparativa e sul loro rapporto con quelli del procedimento penale, v., tra i tanti, G. DI CHIARA, *La premura e la clessidra: i tempi della mediazione penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 377 ss. e F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale*, cit., p. 3. A livello internazionale, v. P. KENNY - L. LEONARD, *Restorative justice: Philosophy, theory and practice*, in AA.VV., *The Sustainability of Restorative Justice*, Emerald, 2014, p. 63 e la letteratura lì richiamata. Sulla natura al tempo stesso personalista e relazionale degli strumenti di giustizia riparativa, v. R. BARTOLI, *Una breve introduzione alla giustizia riparativa*, cit., p. 5 ss.

²⁶ V., per tutti, R.A. RUGGIERO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale*, cit., § 1, che, dopo aver rimarcato come la giustizia riparativa non sembri preordinata al contenimento dei tempi processuali, rileva come però ci siano dei casi, come quelli in cui il procedimento abbia ad oggetto un reato procedibile a querela, in cui essa può contribuire a una «maggiore efficienza della macchina processuale».

programmi di giustizia riparativa anche prima dell'avvio del procedimento penale²⁷ e, in ogni caso, l'esito riparativo determina la remissione della querela, e per l'effetto l'estinzione del reato.

Quanto ai reati procedibili d'ufficio, l'esito riparativo influenza in modo diretto esclusivamente il trattamento sanzionatorio e la sospensione dell'esecuzione della pena, senza condurre a una chiusura anticipata del procedimento. Margini per un'efficacia deflativa del programma di giustizia riparativa possono recuperarsi principalmente nella possibilità di valutare lo stesso esito riparativo per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* c.p.²⁸. Com'è noto, infatti, tale disposizione prevede ora che si possa prendere in considerazione, ai fini del giudizio circa la particolare tenuità del fatto, la condotta susseguente al reato: nulla vieta che l'autorità giudiziaria valuti lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa²⁹. Poi, l'altra ipotesi in cui, nonostante il procedimento abbia ad oggetto un reato procedibile d'ufficio, la giustizia riparativa può produrre un contenimento dei tempi processuali, è costituita dalla eventualità che l'imputato opti per la sospensione del procedimento con messa alla

²⁷ Non a caso, è stato correttamente rilevato come la massima efficienza al sistema sarebbe apportata da un alto numero di esiti riparativi prima ancora della presentazione della querela. Nella *Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., p. 372 si parla di un «reale effetto deflattivo sulla stessa instaurazione dei procedimenti». Sul punto, v. M. GALLI, *Tra binario riparativo e binario punitivo*, cit., § 3.2.2, cui si rinvia altresì per un'approfondita ed acuta analisi circa le ragioni per cui questo scenario è in realtà improbabile. Si vedano anche le interessanti riflessioni, dal taglio pratico, di M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., pp. 7-8.

²⁸ Non è mancato chi abbia ipotizzato, in chiave critica, persino la creazione giurisprudenziale di «una sorta di causa sopravvenuta di improcedibilità atipica o di tenuità del fatto ovvero di esclusione della ragionevole previsione di condanna, in conseguenza della pacificazione con il testimone chiave dell'accusa» (O. MAZZA, *L'efficienza del processo post-accusatorio*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2022, p. 505). L'argomento, pure non da escludere del tutto, pare, allo stato, provare troppo, se non altro perché si pone in contraddizione con la scelta legislativa di distinguere nettamente l'impatto della giustizia riparativa sul procedimento penale a seconda che quest'ultimo abbia ad oggetto reati procedibili a querela ovvero d'ufficio.

²⁹ P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale*, cit., p. 32; F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale*, cit., pp. 9-10; L. PARLATO, *La giustizia riparativa*, cit., p. 295; A. PRESUTTI, [Aspettative e ambizioni del paradigma riparativo codificato](#), in questa *Rivista*, 14 novembre 2022, § 4; R.A. RUGGIERO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale*, cit., § 4; E. TURCO, *Mediazione penale e indagini preliminari: scenari applicativi*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, pp. 1051-1052. Si presti però attenzione al fatto che, come rimarcato nella *Relazione del Massimario*, cit., p. 253, la condotta susseguente al reato è stata configurata come un criterio aggiuntivo per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, da considerare insieme agli altri di cui all'art. 131-*bis* c.p. Ciò significa, come chiarito già nella *Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., p. 346, che le condotte susseguenti al reato «non potranno di per sé sole rendere l'offesa di particolare tenuità – dando luogo a una esiguità sopravvenuta di un'offesa in precedenza non tenue – ma potranno essere valorizzate nel complessivo giudizio di tenuità dell'offesa, che, dovendo tener conto delle modalità della condotta (contemporanea al reato), ha come necessario e fondamentale termine di relazione il momento della commissione del fatto». Ovviamente, ad esempio, si deve pur sempre trattare di reato procedibile d'ufficio per il quale sia prevista una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. Si condivide poi anche quanto osservato da M. GALLI, *Tra binario riparativo e binario punitivo*, cit., § 3.2.2., che rileva come sarebbe sempre opportuno «verificare che quanto compiuto in sede riparativa contribuisca alla compensazione dell'offesa realizzata».

prova, nel cui programma di trattamento sono ora inclusi i programmi di giustizia riparativa³⁰.

In sostanza, l'efficacia deflativa è un risultato solo eventuale.

Esiste però un rapporto tra «giustizia riparativa» ed «efficienza» che può anche prescindere dal terzo obiettivo indicato nel titolo della legge n. 134/2021 (la «celere definizione dei procedimenti»).

La riduzione dei tempi processuali, a ben vedere, rappresenta solamente una componente del più ampio obiettivo di efficienza del sistema. Là dove si parli di efficienza processuale si fa riferimento per lo più a un'efficienza di carattere produttivo³¹, tale per cui «una norma potrà dirsi efficiente *se non c'è modo di realizzare lo stesso scopo con mezzi meno dispendiosi, o se non c'è modo di realizzare lo scopo a un grado superiore utilizzando gli stessi mezzi*»³². Ora, tra gli scopi del diritto penale c'è sicuramente quello di assicurare la pace sociale, attraverso una composizione, appunto, pacifica, delle conseguenze che derivano dal reato³³. Conseguenze che riguardano quasi sempre, in modo drammatico, una pluralità di soggetti, vittima e reo, Stato e comunità. La giustizia riparativa può realizzare, in parallelo o in alternativa al procedimento penale (a seconda dei casi) tale fondamentale obiettivo in un grado superiore o migliore ovvero con mezzi meno dispendiosi, in termini soprattutto di mitigazione degli «effetti collaterali» che inevitabilmente il processo e la pena producono per gli interessati e per il sistema³⁴.

Ma anche la giustizia riparativa comporta dei costi: pone dei rischi per la tutela della posizione processuale dell'imputato (in particolare con riguardo alla presunzione d'innocenza³⁵), rischia di acuire i conflitti ove non riesca ad appianarli e può risultare

³⁰ R.A. RUGGIERO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale*, cit., § 4. Sul punto, v. anche L. PARLATO, *La giustizia riparativa*, cit., p. 295 e, per un approfondimento sul rapporto tra giustizia riparativa e sospensione del procedimento con messa alla prova, v. M. GALLI, *Tra binario riparativo e binario punitivo*, cit., § 3.2.2.

³¹ G. TUZET, *Effettività, efficacia, efficienza*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica, Rivista fondata da Giovanni Tarello*, 2016, p. 218.

³² G. TUZET, *Effettività*, cit., p. 219.

³³ W. HASSEMER, *Perché punire è necessario*, il Mulino, 2012, p. 235: «lo stato (...) deve promettere in modo credibile una risposta adeguata al reato, una soluzione giusta del conflitto, e deve occuparsi degli interessi della vittima come pure di quelli del reo». Curiosamente, l'Autore, con tale passaggio, intende dimostrare come la neutralizzazione della vittima, che deve essere «disarmata», sia una componente necessaria del diritto penale moderno. Tale affermazione, però, non è in contraddizione con una differente formalizzazione del ruolo della vittima quale quella proposta nella giustizia riparativa, che può consentire comunque una composizione pacifica delle conseguenze del reato. D'altronde, lo stesso Autore apre alla possibilità che vengano riconosciuti e/o ampliati gli spazi concessi alla vittima nella risoluzione delle conseguenze derivanti dal reato, anche attraverso il suo coinvolgimento in programmi a carattere conciliativo (*op. cit.*, p. 228 ss.).

³⁴ Molto note le riflessioni sul punto contenute in C.E. PALIERO, *Il principio di effettività del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, pp. 502 ss. e ID., *L'economia della pena (un work in progress)*, 2005, p. 1370. Sul diritto penale come «offerta di male» e, soprattutto, sulla nozione di «effetti collaterali», v. anche M. GALLI, *Effetti collaterali*, in C. PIERGALLINI - G. MANNOZZI - C. SOTIS - C. PERINI - M. SCOLETTA - F. CONSULICH (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero, Tomo III, Parole dal lessico di uno studioso*, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 1423 ss.

³⁵ O. MAZZA, *L'efficientismo del processo*, cit., p. 504. V. anche ID., sub Art. 129-bis, in A. GIARDA - G. SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, vol. I, Ipsoa, 2023, p. 1970. Nello stesso senso, anche S. CARNEVALE, *Potenzialità in fase cognitiva*, relazione nel convegno «Accertamento penale e giustizia riparativa», organizzato dall'Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale «G.D. Pisapia», presso l'Università degli

dolorosa per chi vi partecipi, specialmente per la vittima³⁶, richiede un significativo dispendio di risorse per lo Stato³⁷. È pertanto importante, fermo restando il criterio del *favor* per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa³⁸, saper individuare quando davvero la giustizia riparativa sia *efficiente* nel senso che si è detto. A ciò è deputato, a ben vedere, l'art. 129-*bis* c.p.p. A ciò mira il modello che si andrà ora ad illustrare.

4. Le attività preliminari.

Il cuore delle mansioni dell'addetto all'Ufficio per il Processo attiene all'esame circa la sussistenza o meno degli indici di mediabilità e alla susseguente valutazione qualitativa degli stessi. Si tratta, infatti, di un compito direttamente connesso alla funzione del modello sinora descritta.

A tal fine, sono però necessarie alcune attività preliminari, utili all'addetto all'Ufficio per il Processo stesso oltre che all'autorità giudiziaria, su cui è opportuno soffermarsi prima di passare all'approfondimento degli indici di mediabilità e su come sono stati ricavati, come possono essere valutati e quali sono le loro funzioni.

La prima attività preliminare alla rilevazione e valutazione degli indici di mediabilità si connette direttamente alle finalità della giustizia riparativa che, *ex art.* 43 comma 2 d.lgs. n. 150/2022, consistono nel «riconoscimento della vittima del reato», nella «responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa» e nella «ricostituzione dei legami con la comunità». Da tali indicazioni si possono trarre i tre fulcri della giustizia riparativa: vittima del reato, persona indicata come autore dell'offesa e comunità. Sono i soggetti, in altri termini, ad essere al centro della scena. Sicché, la prima attività che il modello assegna all'addetto all'Ufficio per il Processo consiste in una ricognizione approfondita di tutti coloro che potrebbero partecipare al programma di giustizia riparativa: una "radiografia dei soggetti".

La seconda attività preliminare, invece, risulta fondamentale nell'ottica del procedimento penale in corso. Ciò è coerente con la funzione di raccordo del modello tra i binari riparativo e penale, tale per cui è importante inquadrare le caratteristiche del procedimento penale rilevanti in rapporto alla giustizia riparativa, per avere ben

Studi di Napoli Parthenope, in data 30 giugno 2023, che ha parlato di «accerchiamento della libertà morale dell'imputato». A livello internazionale, v. P. KENNY - L. LEONARD, *Restorative justice*, cit., p. 59 e la letteratura lì richiamata.

³⁶ In questo senso v. M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 9 e R. MUZZICA, *Il ruolo dell'autorità giudiziaria*, cit., p. 47.

³⁷ Rilevano l'insufficienza dell'attuale dotazione finanziaria di poco più di quattro milioni di euro T. PADOVANI, *Riforma Cartabia, intervento sulle pene destinato a ottenere risultati modesti*, in *Guida al dir.*, 2022, n. 41, p. 13 e R.A. RUGGIERO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale*, cit., § 1.

³⁸ Criterio che, come già detto, comporta che, in caso di dubbio, l'autorità giudiziaria decida nel senso dell'invio al Centro di giustizia riparativa di riferimento (M. GALLI, *Tra binario riparativo e binario punitivo*, cit., § 3.1)

presente l'atteggiarsi delle possibili interazioni tra i due percorsi. L'attività consiste quindi in una "radiografia del procedimento".

4.1. La radiografia dei soggetti.

Con riguardo ai soggetti, si tocca con mano la necessità per gli operatori del processo penale di confrontarsi con logiche nuove e diverse rispetto a quelle tradizionali, espresse da una grammatica nuova³⁹, che è quella segnata dalle «mutazioni nomenclatorie»⁴⁰, con le relative definizioni, determinate dal d.lgs. n. 150/2022. Proprio da tali mutazioni emerge in maniera nitida l'ampliamento dello spettro di ciò che è rilevante per la giustizia riparativa rispetto a quanto accade nel procedimento penale.

Come è stato correttamente osservato, nella giustizia riparativa «dai fatti nei quali si sono concretate le offese l'accento si sposta sulle persone che vivono il conflitto causato da quei fatti»⁴¹. Di talché, il modello richiede una radiografia completa dei soggetti in qualche modo legati al fatto di reato, da compiere con le "lenti"⁴² della giustizia riparativa, più che con quelle del processo penale.

L'addetto all'Ufficio per il Processo esegue, dunque, una "mappatura" dei soggetti che possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa.

Come noto, *ex art.* 45 d.lgs. n. 150/2022, partecipano ai programmi di giustizia riparativa la "vittima del reato" e la "persona indicata come autore dell'offesa"⁴³. Rispetto a tali soggetti, occorre verificare se essi siano coincidenti con i loro "equivalenti" processuali, ossia, rispettivamente, la persona offesa e la persona sottoposta alle indagini (o l'imputato).

Per quel che riguarda la persona indicata come autore dell'offesa, tale coincidenza è un requisito indispensabile affinché l'art. 129-*bis* c.p.p. possa essere

³⁹ P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale*, cit., p. 7.

⁴⁰ P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale*, cit., p. 9.

⁴¹ Così R. ORLANDI, *Giustizia penale riparativa. Il punto di vista processuale*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 91. Ancora, efficacemente, l'Autore afferma che «la giustizia penale tradizionale limita lo sguardo al gesto criminoso, tagliando fuori o lasciando cadere (come estraneo all'oggetto da accertare) i mille fili che legano il gesto offensivo alla personalità dell'autore: ed è proprio quel groviglio di fili a porsi come il "fatto" della procedura riparativa» (*ibidem*).

⁴² La metafora, proprio con riguardo al rapporto tra processo penale e giustizia riparativa, è di H. ZEHR, *Changing Lenses. A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, 1990.

⁴³ La "vittima del reato" è definita dall'art. 42 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 150/2022 come «la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale». Rientra poi nella nozione anche «il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona». La "persona indicata come autore dell'offesa" è, invece, *ex art.* 42 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 150/2022, quella indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, la persona sottoposta a misura di sicurezza personale, quella condannata con pronuncia irrevocabile o nei cui confronti stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-*bis* c.p.p. (improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione), o per intervenuta causa estintiva del reato. Per un approfondimento su questi termini v., per tutti, P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale*, cit., pp. 9 ss.

azionato. Il requisito è però sempre sussistente, visto che l'imputato e la persona sottoposta alle indagini rientrano *per tabulas* nella nozione di "persona indicata come autore dell'offesa" (art. 42 comma 1 lett. c) n. 2 e 3 d.lgs. n. 150/2022).

Per quanto la persona offesa possa non essere anche "vittima del reato"⁴⁴, l'art. 42 comma 2 d.lgs. n. 150/2022 espressamente estende le facoltà riconosciute alla vittima del reato al «soggetto giuridico offeso dal reato». Qualche problema potrebbe però sorgere rispetto ai reati in cui manchi o non sia stata individuata una vittima del reato. Infatti, si è prevista la possibilità di svolgere la mediazione penale tra la persona indicata come autore dell'offesa e la «vittima di un reato diverso da quello per cui si procede» (c.d. vittima "surrogata" o, meglio, "aspecifica")⁴⁵. Ebbene, in questo caso l'individuazione della vittima, sempre necessaria perché la giustizia riparativa prenda avvio, potrebbe non essere agevole. L'addetto all'Ufficio per il Processo può vagliare la possibilità di individuare "vittime aspecifiche" che possano fare le veci di una vittima, per così dire, diretta. Benché l'art. 53 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150/2022 sembri aprire alla possibilità di coinvolgere la vittima di qualsivoglia reato, si dovrà verosimilmente guardare, almeno in prima battuta, a vittime di reati della stessa specie di quello per cui si procede. Ancora, si potrebbe concentrare l'attenzione su chi sia stato vittima di un reato commesso da ignoti o da persone che si siano rifiutate di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Si possono, poi, evidenziare ulteriori discrasie tra le qualifiche rilevanti per la giustizia riparativa e quelle del procedimento penale. Ai fini della prima, ad esempio, è persona indicata come autore dell'offesa l'imputato prosciolto con sentenza di non luogo a procedere o non doversi procedere per difetto di una condizione di procedibilità o per intervenuta causa estintiva del reato, ed è vittima del reato anche il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. Ancora, come già rilevato in giurisprudenza nel differenziare tra la parte civile e la persona offesa, il danneggiato portatore di interessi connessi alle conseguenze privatistiche dell'illecito penale - qualificabile come vittima del reato -, potrebbe non coincidere con la persona offesa⁴⁶. Anche l'esistenza di

⁴⁴ La "vittima del reato" viene individuata attraverso un richiamo al danno patrimoniale o non patrimoniale subito, avvicinandosi perciò al cd. danneggiato dal reato (così anche L. PARLATO, *La giustizia riparativa*, cit., p. 276); mentre la persona offesa, com'è noto, è il soggetto titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

⁴⁵ Così l'art. 53 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150/2022. In dottrina, in senso particolarmente critico, v. M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., pp. 16 ss. Per un ulteriore approfondimento, v. R.A. RUGGIERO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale*, cit., § 2, che rileva come in questi casi, chiaramente, anche qualora si dovesse addivenire a un esito riparativo con riguardo a un reato procedibile a querela, non potrebbe prodursi l'effetto della remissione della querela.

⁴⁶ V., a titolo esemplificativo, Cass., sez. III, 12 settembre 2019, n. 43131 in *Dir. e giust.*, 22 ottobre 2019, che ha statuito che il soggetto privato che assume di avere subito un pregiudizio dalla edificazione abusiva non è persona offesa dal reato, ma solo danneggiata, in quanto in tal caso persona offesa è esclusivamente la pubblica amministrazione che sia titolare degli interessi attinenti alla tutela del territorio protetti dalla norma incriminatrice.

tali soggetti, solo eventuali nel procedimento penale, deve essere segnalata nella radiografia dei soggetti.

È importante verificare la presenza di simili differenze tra binario riparativo e penale non solo per valutare al meglio la possibilità di inviare gli interessati al Centro di giustizia riparativa di riferimento (è evidente l'utilità di un quadro completo dei soggetti che parteciperanno, ad esempio, alla mediazione penale, tanto più se qualificati in quella sede come vittime o autori del reato), ma anche ai fini dell'individuazione dei destinatari dei numerosi avvisi circa la possibilità di accedere alla giustizia riparativa disseminati nel corso del procedimento penale⁴⁷. Infatti, il codice di procedura penale espressamente prevede che gli avvisi dovuti alla persona offesa vengano notificati altresì alla vittima del reato (art. 90-bis.1 c.p.p.).

Manca una norma del genere per tutti gli avvisi riferiti all'imputato o alla persona sottoposta alle indagini, ma si può ritenere che questi vadano notificati in ogni caso alla persona indicata come autore dell'offesa, alla luce del disposto dell'art. 47 comma 1 d.lgs. n. 150/2022, che, nel sancire il diritto all'informazione in ogni stato e grado del procedimento circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, fa riferimento alla persona indicata come autore dell'offesa. Non solo: il comma 4 del medesimo art. 47 d.lgs. n. 150/2022 prevede di fornire l'informazione altresì ai difensori della vittima e della persona indicata come autore dell'offesa. Non avrebbe senso prevedere la notifica per il suo difensore e non per la persona indicata come autore dell'offesa. Nella sua ricognizione sui soggetti, l'addetto all'Ufficio per il Processo, dovrà poi prendere in considerazione anche l'esistenza degli altri destinatari eventuali degli avvisi, ossia l'esercente la responsabilità genitoriale, il tutore, l'amministratore di sostegno e il curatore speciale nei casi di cui all'art. 121 c.p.

Il terzo fulcro della giustizia riparativa – lo si è anticipato – è la comunità. L'apertura alla comunità trova senz'altro la sua collocazione più propria nel corso dello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, la cui flessibilità consente libere interlocuzioni con soggetti del tutto estranei al procedimento penale. Tuttavia, anche l'autorità giudiziaria, con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il Processo, può prendere in considerazione – se vi siano indicatori in questo senso nel fascicolo – quantomeno l'esistenza di soggetti che potrebbero facilitare lo svolgimento dei programmi, pur senza verificarne la disponibilità in concreto. Peraltro in questo modo si potrebbe valorizzare in una sede adeguata (quella della giustizia riparativa), per esempio la presenza di quegli enti e quelle associazioni senza scopo di lucro, che abbiano finalità di tutela degli interessi lesi dal reato⁴⁸ (e che per questo possono esercitare, *ex art. 91 c.p.p.* i diritti e le

⁴⁷ Il modello contiene una puntuale ricognizione di tutti gli avvisi circa la facoltà di accedere alla giustizia riparativa ora contenuti nel codice di procedura penale. Sul punto, comunque, oltre alla Relazione del Massimario, cit., p. 315 ss., v. M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente*, cit., pp. 14-15 e R.A. RUGGIERO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale*, cit., § 3; L. PARLATO, *La giustizia riparativa*, cit., pp. 286 ss.

⁴⁸ Così anche L. PARLATO, *La giustizia riparativa*, cit., p. 279.

facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato), che non di rado sono ammessi alla costituzione di parte civile pur in difetto di una legittimazione all'azione o di un danno.

L'elenco dei soggetti che fanno parte della comunità e che possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa contenuto nell'art. 45 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 150/2022 («familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali») non è esaustivo⁴⁹. L'art. 45 comma 1 lett. d) d.lgs. n. 150/2022 lascia infatti la porta aperta ad una pluralità di soggetti, estendendo la facoltà di partecipare ai programmi a «chiunque vi abbia interesse».

Sicché, lo sguardo dell'addetto all'Ufficio per il Processo, oltre che concentrarsi, ad esempio, sugli enti che possano essere coinvolti, può allargarsi altresì a tutti coloro che risultino a vario titolo implicati nel fatto di reato, come eventuali danneggiati, persone legate da rapporti contrattuali o societari con la vittima o la persona indicata come autore dell'offesa.

In conclusione, il risultato della mappatura è una scheda di tutti i soggetti menzionati nel fascicolo e di tutti gli altri che potrebbero risultare interessati a partecipare a un programma di giustizia riparativa.

Soprattutto, però, alla mappatura schematica dei soggetti, segue un esame "qualitativo". In particolare, occorre procedere a una verifica in ordine agli eventuali precedenti penali dell'autore e della vittima; alla loro capacità processuale e al loro comportamento nel corso del procedimento; all'esistenza di altri procedimenti, anche civili, tra i soggetti coinvolti nella vicenda oggetto di accertamento, in corso o già definiti; a eventuali contatti pregressi o in corso con associazioni, enti o servizi sociali; ai rapporti personali o professionali tra i soggetti.

Ove possibile, si dovrebbe inoltre tentare di ricostruire, seppure sommariamente, il contesto familiare della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima. Come visto, i familiari della vittima e della persona indicata come autore dell'offesa sono menzionati tra i soggetti appartenenti alla comunità che possono prendere parte ai programmi di giustizia riparativa. L'art. 42 comma 1 lett. d) d.lgs. n. 150/2022 include tra i familiari «la persona legata al soggetto da un vincolo affettivo stabile»⁵⁰. Pertanto, anche

⁴⁹ R. ORLANDI, *Giustizia penale riparativa*, cit., p. 89.

⁵⁰ Questa la definizione di "familiare" fornita dall'art. 42 comma 1 lett. d) d.lgs. n. 150/2022: «il coniuge, la parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76, il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della stessa legge, la persona che è legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell'offesa».

in questo caso, come visto per i partecipanti alla giustizia riparativa in generale, il raggio dell'indagine è molto ampio.

Ancora, ove emerga che il fatto è stato commesso in un contesto criminale che coinvolge più persone, il modello prevede che si cerchi di ricostruire tale ambiente, sempre con un'attenzione particolare ai soggetti che, in ipotesi, ne facciano parte.

4.2. *La radiografia del procedimento.*

Come detto, l'accesso alla giustizia riparativa è possibile, nel corso del procedimento, in ogni stato e grado del medesimo. L'addetto all'Ufficio per il Processo stende, là dove sia presentata una richiesta di accedere ai programmi di giustizia riparativa o l'autorità giudiziaria intenda vagliare tale possibilità, alla redazione di una scheda sintetica circa lo stato di avanzamento del procedimento e la raggiunta ricostruzione del fatto.

Soprattutto, l'addetto all'Ufficio per il Processo deve rilevare se il procedimento abbia ad oggetto un reato procedibile a querela ovvero d'ufficio. In questo secondo caso, attraverso un'approfondita analisi delle risultanze processuali e investigative, l'addetto all'Ufficio per il Processo - che, è il caso di ricordarlo, lavora a stretto contatto con l'autorità giudiziaria - potrebbe altresì verificare l'eventuale sussistenza di elementi indicativi di una possibile riqualificazione giuridica del fatto. In particolare, potrebbe essere importante valutare se non vi siano margini per far rientrare il fatto in una fattispecie criminosa per cui è prevista la procedibilità a querela. In questo caso, tali circostanze dovrebbero essere segnalate all'autorità giudiziaria, affinché vengano valutate attentamente.

Nel caso di reato procedibile a querela, o anche nell'ipotesi appena menzionata in cui si dovesse ritenere possibile la riqualificazione giuridica del fatto, l'attività dell'addetto all'Ufficio per il Processo può proseguire in un'indagine utile al giudice per decidere in ordine all'opportunità di sospendere il procedimento penale per un tempo massimo di 180 giorni, espressamente riconosciuta dall'art. 129-bis comma 4 c.p.p. per i soli reati procedibili a querela. Di talché, occorre verificare la sussistenza degli altri presupposti per la citata sospensione rappresentati dall'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dalla presenza di una richiesta della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato in tal senso e di un programma di giustizia riparativo già avviato⁵¹. In quest'ultimo caso, si devono allegare alla scheda le eventuali comunicazioni del mediatore sullo stato di avanzamento del programma.

Qualora il procedimento riguardi un reato procedibile d'ufficio, l'attività dell'addetto all'Ufficio per il Processo si dovrà concentrare, oltre che sulla citata possibilità di una riqualificazione giuridica, sulla verifica dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e per la

⁵¹ Si aderisce all'interpretazione fornita dalla Relazione del Massimario, cit., p. 323, secondo cui la sospensione del procedimento penale è possibile solo là dove i soggetti abbiano già un programma di giustizia riparativa da svolgere.

sospensione del procedimento con messa alla prova, che chiaramente potrà essere autorizzata a richiesta dell'imputato. Come detto, si tratta delle uniche possibilità di recupero di un effetto deflativo della giustizia riparativa rispetto ai reati procedibili d'ufficio.

5. Gli indici di mediabilità.

Come anticipato, l'attività principale che il modello assegna agli addetti all'Ufficio per il Processo consiste nella rilevazione e valutazione qualitativa degli indici di mediabilità. L'attività è finalizzata a fornire all'autorità giudiziaria un conclusivo "Indice di Mediabilità", espresso in forma numerica, di cui può tenere conto quale elemento per valutare l'opportunità di inviare gli interessati al Centro di giustizia riparativa di riferimento *ex art. 129-bis c.p.p.* Chiaramente, oltre a tale indice numerico finale, l'autorità giudiziaria avrà a disposizione un'approfondita scheda esplicativa di ogni passaggio seguito per la sua formulazione, corredata anche da sezioni descrittive di carattere discorsivo. Si tenterà ora di spiegare le premesse teoriche alla base della creazione degli indici di mediabilità e, successivamente, di illustrarne l'applicazione a livello operativo.

5.1. Definizione e premessa metodologica.

Gli indici di mediabilità sono circostanze di fatto o di diritto indicatrici di una maggiore (indici di mediabilità positivi) o minore (indici di mediabilità negativi) probabilità di esito riparativo quale risultato di un eventuale programma di giustizia riparativa, senza compromettere i diritti degli interessati o l'accertamento dei fatti. La categoria, se così possiamo definirla, è ripresa da esperienze maturate nel contesto del processo civile, in rapporto al quale altri modelli organizzativi si sono proposti, analogamente, di effettuare un'analisi di mediabilità della lite da fornire al giudice, a supporto della decisione sulla c.d. mediazione demandata⁵². Tuttavia, mentre in quel contesto sono a disposizione studi empirici e dati statistici sulla mediazione, che è ormai in vigore da anni nel processo civile, lo stesso non può dirsi per il procedimento penale. Anche i (pochi) dati relativi alle esperienze di giustizia riparativa preesistenti⁵³ non possono applicarsi ai fini dell'elaborazione degli indici di mediabilità così come definiti dal modello. Questi, infatti, sono strettamente connessi ai presupposti di cui all'art. 129-

⁵² Si veda, ad esempio, il "Modello Atena" dell'Università degli Studi di Firenze, depositato a gennaio 2023 (responsabili: Ilaria Pagni, Carlotta Conti, Paola Lucarelli, Emilio Santoro, Andrea Simoncini).

⁵³ Al riguardo, si è già menzionato il 2° Rapporto nazionale sulla Giustizia riparativa in area penale, cui si rinvia anche per una ricostruzione delle forme di giustizia riparativa già in vigore antecedentemente alla c.d. riforma Cartabia (I. MASTROPASQUA - M. BURGALASSI - N. BUCCELLATO - C. CORLETO - L. MAZZUCA, *Le attività di giustizia riparativa realizzate in Italia*, cit., pp. 161 ss.; I. MASTROPASQUA - N. BUCCELLATO - M. CASIELLO - D. CUZZOCREA, *Viaggio nelle pratiche di giustizia riparativa nei servizi del dipartimento: una ricognizione delle azioni progettuali*, in 2° Rapporto nazionale sulla Giustizia riparativa, cit., pp. 209 ss.).

bis c.p.p., di nuovo conio. Inoltre, si tratta di dati provenienti per lo più dal processo minorile e dai reati di competenza del giudice di pace: contesti normativi, cioè, troppo distanti dal procedimento ordinario per poterne trarre indicazioni utili. Ancora, non vi sono studi che abbiano messo in correlazione le caratteristiche del procedimento penale e dei soggetti dello stesso con la probabilità di esito positivo del programma di giustizia riparativa.

Gli indici di mediabilità penale sono quindi, necessariamente, presuntivi. Sono delle vere e proprie ipotesi, che potranno e dovranno essere verificate nella prassi. Ed infatti, il modello può porsi non solo come un valido supporto per l'autorità giudiziaria nell'applicazione del nuovo art. 129-*bis* c.p.p., bensì anche come base per uno studio empirico, di rilevazione statistica del rapporto tra la sussistenza degli indici stessi e gli esiti riparativi raggiunti. Ciò avrà una valenza ricognitiva, utile al fine di valutare il successo della riforma in generale e del modello in particolare, ma soprattutto potrà farsene tesoro per affinare il modello, che è flessibile e resta aperto a modifiche.

Tenuto in debito conto quanto premesso, si sono formulati gli indici di mediabilità (*melius*, le ipotesi di indici di mediabilità), a partire dai presupposti di cui all'art. 129-*bis* c.p.p.

Tale norma, come già accennato, prevede che l'autorità giudiziaria possa inviare gli interessati al Centro per la giustizia riparativa di riferimento qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere «utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti».

Dal presupposto della utilità rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, si sono tratti nove indici di mediabilità positivi direttamente collegati ad una prognosi sul possibile esito riparativo di un programma di giustizia riparativa⁵⁴.

(i) Il primo indice non poteva che essere individuato nella perseguibilità a querela del reato oggetto del procedimento penale, che sicuramente è circostanza significativamente idonea ad invogliare la persona indicata come autore dell'offesa a perseguire la strada della giustizia riparativa, stante l'esito proscioglitorio che consegue all'eventuale esito riparativo.

Si sono poi ricavati i seguenti ulteriori otto indici di mediabilità positivi:

⁵⁴ In questo senso, v. M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 8 e M. GALLI, *Tra binario riparativo e binario punitivo*, cit., § 3.1. *Contra*, R. MUZZICA, *Il ruolo dell'autorità giudiziaria*, cit., p. 47 ritiene che tale presupposto difficilmente possa produrre ricadute concrete, a differenza di quelli negativi. Secondo D. GUIDI, *Profili processuali*, cit., p. 8, poi, tutti i presupposti enunciati nell'art. 129-*bis* c.p.p. sono «assai vaghi e di notevole genericità». Come detto, con il presente contributo si intende cercare di riempire di contenuti concreti tali presupposti. Alcuni autori sottolineano come il parametro della utilità implichi che l'autorità giudiziaria non debba disporre l'invio ai centri di giustizia riparativa nel caso in cui la persona sottoposta alle indagini debba essere prosciolta *ex art.* 129 c.p.p. (M. GALLI, *Tra binario riparativo e binario punitivo*, cit., § 3.1; R.A. RUGGIERO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale*, cit., § 3; così anche A. CIAVOLA, *Estinzione per condotte riparatorie*, relazione nel convegno "Accertamento penale e giustizia riparativa", organizzato dall'Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale "G.D. Pisapia", presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, in data 30 giugno 2023).

(ii) la sussistenza di circostanze attenuanti. In molti casi, la presenza di circostanze attenuanti può indicare una maggiore propensione dell'imputato ad aprirsi al dialogo e al confronto, così come della vittima a comprendere le ragioni del fatto di reato. Si pensi solo, a titolo esemplificativo, all'azione determinata da motivi di particolare valore morale o sociale (art. 62 n. 1 c.p.). L'addetto all'Ufficio per il Processo deve, pertanto, guardare al fatto in concreto e verificare se potranno essere riconosciute delle circostanze attenuanti;

(iii) la presenza di un quadro investigativo o probatorio chiaro⁵⁵. Essa potrebbe agevolare un reciproco riconoscimento dell'accaduto, nonché l'accesso al programma già nelle prime fasi del procedimento penale⁵⁶;

(iv) la presenza di una persona indicata come autore dell'offesa e di una vittima ben individuate e coincidenti con le posizioni processuali. Tale circostanza determina la piena operatività di tutti i benefici che il procedimento connette allo svolgimento di un programma riparativo;

(v) il numero di persone indicate come autrici dell'offesa e di vittime: un basso numero dovrebbe rendere più agevole il lavoro dei mediatori;

(vi) il comportamento positivo della persona indicata come autore dell'offesa in seguito al fatto, ora valutabile anche *ex art. 131-bis c.p.* e senz'altro indicativo di una possibile apertura al dialogo e al confronto;

(vii) la possibilità di risoluzione della questione in sede civile, di certo sussistente, ad esempio, qualora vi sia un'offerta di risarcimento del danno o qualora questo sia già intervenuto, ma da considerare anche nel senso di concreta possibilità di riparazione materiale, valutabile tenendo conto della situazione patrimoniale dei soggetti coinvolti e del tipo di reato oggetto del procedimento penale. È evidente che è possibile la coincidenza tra tali circostanze e l'esito riparativo materiale⁵⁷;

(viii) la possibilità, tramite verifica della loro esistenza, di coinvolgere servizi sociali del territorio, servizi di assistenza alle vittime o altri enti in contatto con la persona indicata come autore dell'offesa o la vittima. La loro eventuale partecipazione ai programmi di giustizia riparativa potrebbe agevolare la mediazione e il dialogo;

(ix) la possibilità di coinvolgere familiari che potrebbero agevolare la mediazione e il dialogo.

Si sono poi ricavati nove indici negativi di mediabilità, di cui sei discendenti dal presupposto della sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati e tre da quello della sussistenza di un pericolo concreto per l'accertamento dei fatti.

⁵⁵ Così anche, con riguardo all'accesso ai programmi di giustizia riparativa nella fase delle indagini preliminari, R. MUZZICA, *Il ruolo dell'autorità giudiziaria*, cit., p. 49.

⁵⁶ Segnala la volontà legislativa di favorire la messa in moto dei percorsi riparativi sin dalle prime battute del procedimento penale E. TURCO, *Mediazione penale e indagini preliminari*, cit., p. 1050.

⁵⁷ L'esito riparativo può essere simbolico o materiale. *Ex art. 56 comma 2 d.lgs. n. 150/2022* «l'esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi». L'esito materiale, invece, ai sensi dell'art. 56 comma 3 d.lgs. n. 150/2022, «può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori».

I primi sei sono i seguenti:

(i) la presenza di circostanze aggravanti, da rilevare senza arrestarsi alla considerazione di quelle formalmente contestate ma anche guardando al fatto in concreto. In questo caso, anche in ossequio al citato *favor* per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa che permea la normativa, la mera presenza di circostanze aggravanti non è rilevante di per sé. Occorre verificare, infatti, se le circostanze aggravanti contestate o ipotizzabili siano indice di una scarsa propensione dell'autore del reato al riconoscimento della posizione della vittima, con il rischio che quest'ultima sia esposta a ulteriori tentativi di aggressione fisica o verbale;

(ii) il coinvolgimento di soggetti a cui sono state applicate misure di sicurezza, che potrebbe suggerire una scarsa capacità di aprirsi al dialogo e al confronto;

(iii) il rischio di vittimizzazione secondaria⁵⁸, tenendo conto del tipo di offesa, del tempo trascorso e del pericolo che la vittima si trovi a rivivere un evento traumatico sia in sede penale sia in sede di programma di giustizia riparativa;

(iv) la presunta commissione di un reato associativo o, comunque, di un reato collocabile in un contesto criminale radicato, tenendo conto della qualificazione giuridica data al fatto ma anche di eventuali precedenti per reati associativi dei soggetti coinvolti. Tali circostanze potrebbero esporre chi partecipi ai programmi di giustizia riparativa a ritorsioni o rischi di vario genere nel contesto criminale di appartenenza;

(v) la particolare vulnerabilità della vittima, qualora essa sia determinata dal rapporto tra la stessa e la persona indicata come autore dell'offesa. Evidentemente, in questo caso, è alto il pericolo che la partecipazione al programma si risolva in un'ulteriore occasione di vessazione per la vittima;

(vi) la presenza di precedenti penali specifici in relazione al fatto. Essi potrebbero essere indicativi di una indisponibilità del soggetto rispetto a forme di recupero e riconsiderazione delle proprie azioni.

Gli altri tre sono:

(vii) la sussistenza di indagini collegate, previa verifica in ordine al fatto che le stesse potrebbero essere compromesse dal contatto tra le persone che possono partecipare al programma di giustizia riparativa;

(viii) un fascicolo di indagine corposo, che coinvolge più soggetti, le cui posizioni sono ancora da chiarire, con il rischio quindi che alcuni soggetti vengano a conoscenza di circostanze che non devono essere loro note;

(ix) il rischio di compromissione di una prova dichiarativa per effetto dei contatti tra i partecipanti al programma di giustizia riparativa, in coerenza con l'esempio portato dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo in attuazione della legge n. 134/2021, relativo al caso in cui la testimonianza della vittima rappresenti una prova decisiva, che rischia di essere alterata dal confronto con la persona indicata come autore dell'offesa⁵⁹.

⁵⁸ In questo senso anche R. MUZZICA, *Il ruolo dell'autorità giudiziaria*, cit., p. 47. Soprattutto, poi, secondo M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 9 sarebbe stato opportuno addirittura un richiamo espresso al rischio di vittimizzazione secondaria nel testo dell'art. 129-bis c.p.p.

⁵⁹ *Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit.,

Il modello assume che nessuno di questi indici di mediabilità (ricavabili in buona parte grazie alle descritte attività preliminari consistenti nella radiografia dei soggetti e del procedimento), preso singolarmente, risulti di per sé idoneo a prevalere su tutti gli altri e a determinare autonomamente l'invio o meno al Centro di giustizia riparativa. È necessaria, cioè, per il modello, una loro valutazione aggregata e complessiva, che includa altresì una loro "pesatura", di carattere qualitativo.

5.2. Rilevazione, valutazione e descrizione.

Il modello prevede che l'addetto all'Ufficio per il Processo impieghi la griglia di indici di mediabilità appena descritta, assegnando a ciascun indice un valore numerico. In particolare, qualora sussista un indice di mediabilità positivo, l'addetto all'Ufficio per il Processo inserirà nell'apposito *file Excel*, al fianco dell'indice di mediabilità positivo sussistente, di *default*, un valore pari a +1. Specularmente, il medesimo compito si esplica con riguardo agli indici di mediabilità negativi, a cui occorre assegnare, di regola, ove sussistenti, un valore pari a -1.

Tuttavia, come anticipato, l'attività descritta dal modello non si arresta a una rilevazione, per così dire, quantitativa, degli indici di mediabilità, richiedendo, viceversa, anche una loro valutazione qualitativa. L'addetto all'Ufficio per il Processo deve cioè esaminare il "peso" che il singolo indice di mediabilità assume ai fini della mediabilità dell'offesa. In particolare, egli potrà attribuire un valore pari a +2 o a +3 qualora un indice di mediabilità positivo incida in modo significativo sulla probabilità di esito riparativo e un valore pari a -2 o -3 là dove un indice di mediabilità negativo incida in modo particolarmente negativo sull'opportunità di inviare gli interessati al Centro di giustizia riparativa.

A titolo esemplificativo, in relazione all'indice di mediabilità del comportamento positivo dell'autore in seguito al fatto, un immediato soccorso dopo un incidente stradale potrebbe determinare l'assegnazione di un valore pari a +2, e se il soccorso è altresì accompagnato da ulteriori manifestazioni di interesse verso la vittima, è possibile attribuire un valore pari a +3; con riguardo alla possibilità della risoluzione della questione in sede civile, un'offerta di risarcimento del danno potrebbe determinare l'assegnazione di un valore pari a +2 e un intervenuto risarcimento del danno un valore pari a +3; ancora, per l'indice di mediabilità relativo alla possibilità di coinvolgere servizi sociali del territorio, servizi di assistenza alle vittime o altri enti in contatto con i soggetti, se questi ultimi sono già in contatto con associazioni, con cui hanno esperienze positive, è possibile assegnare un valore pari a +3.

Passando agli indici di mediabilità negativi concernenti il pericolo per gli interessati, prendendo ad esempio il rischio di vittimizzazione secondaria, se il reato è inerente alla sfera sessuale della vittima, è trascorso molto tempo e la vittima ha già reso

p. 411. Riportano tale esempio anche M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 9 e D. GUIDI, *Profili processuali*, cit., p. 8.

dichiarazioni nel processo penale o è già stato disposto un incidente probatorio c.d. protetto (art. 392 comma 1-*bis* c.p.p.), si potrebbe assegnare un valore pari a -3; per quanto attiene alla particolare vulnerabilità della vittima, se determinata da uno stato di sudditanza nei confronti dell'autore del reato, è possibile, ancora, assegnare un valore pari a -3; con riguardo all'analisi sui precedenti della persona indicata come autore dell'offesa, se l'imputazione riguarda il delitto di maltrattamenti in famiglia e il soggetto è già stato condannato per lesioni nei confronti della stessa persona, è possibile, di nuovo, attribuire un valore pari a -3.

Relativamente agli indici di mediabilità negativi afferenti al rischio per l'accertamento dei fatti, un fascicolo contenente intercettazioni dai contenuti ancora da chiarire, anche rispetto a soggetti terzi su cui occorre svolgere ulteriori indagini, imporrebbe di valutare l'assegnazione di un valore pari a -3; circa poi, ad esempio, il rischio di compromissione di una prova dichiarativa, oltre al già citato caso in cui il contatto tra persona indicata come autore dell'offesa e vittima possa influire negativamente sulla testimonianza (in ipotesi, decisiva) di quest'ultima, potrebbe costituire un'ipotesi a cui assegnare un valore pari a -3 il rischio di subornazione, che si potrebbe trarre dall'esistenza di prove o indizi in relazione a precedenti offerte di denaro per deporre il falso a uno dei soggetti che possono partecipare al programma di giustizia riparativa.

Inoltre, se di regola si deve assegnare un valore pari a zero agli indici di mediabilità non sussistenti o rispetto ai quali non sussistono elementi sufficienti per affermarne la sussistenza o meno, l'addetto all'Ufficio per il Processo può attribuire, in casi eccezionali, un valore pari a -1 agli indici di mediabilità positivi non sussistenti o pari a +1 agli indici di mediabilità negativi parimenti non sussistenti, qualora, rispettivamente, la loro carenza infici o favorisca in modo particolare la possibilità di addivenire a un esito riparativo.

A titolo esemplificativo, quanto all'indice di mediabilità positivo relativo alla presenza di una o più persone indicate come autrici dell'offesa e vittime chiaramente individuate e coincidenti con le "equivalenti" posizioni processuali, se l'autore afferma di essere del tutto estraneo ai fatti, è possibile l'attribuzione di un valore pari a -1. O ancora, quanto alla possibilità di coinvolgere servizi sociali del territorio, servizi di assistenza alle vittime o altri enti in contatto con i soggetti, specularmente a quanto riportato in precedenza per il caso di esperienze positive (che possono giustificare l'assegnazione di un valore pari a +3), eventuali esperienze negative dei soggetti ad esempio con centri sociali del territorio possono fondare la scelta di attribuire un -1. Infine, considerando l'indice di mediabilità negativo concernente la sussistenza di indagini collegate, se il fatto appare come assolutamente isolato, è possibile attribuire un valore pari a +1.

Dalla somma di tutti questi valori numerici emerge il conclusivo e riassuntivo Indice di Mediabilità dell'offesa, da cui l'autorità giudiziaria può avviare i propri ragionamenti sull'opportunità di inviare gli interessati al Centro di giustizia riparativa di riferimento. Chiaramente, non si tratta di un valore vincolante e in molti casi l'autorità giudiziaria (e solo essa) potrebbe scegliere di attribuire un peso determinante a uno degli

indici di mediabilità sopra tutti gli altri, per quanto il modello in generale non contempli tale possibilità.

Ecco perché è importante che tutti i valori numerici attribuiti diversi da zero, ad ogni modo, siano giustificati attraverso una sintetica descrizione da parte degli addetti all'Ufficio per il Processo. Il modello, infatti, prevede che, in seguito allo schema riassuntivo che riporta i valori numerici affianco ai singoli indici di mediabilità e l'Indice di Mediabilità finale, vi sia una parte discorsiva in cui vengano spiegate le ragioni che hanno indotto a ritenere sussistenti gli indici di mediabilità, ad attribuire un valore diverso da +1 o -1 rispetto a quelli sussistenti o ad attribuire un valore diverso da zero a quelli insussistenti.

Soprattutto, è importante, a fronte dell'assegnazione di un valore pari a -3 a un indice di mediabilità negativo, segnalare se questo potrebbe essere ritenuto, da solo, ostativo all'invio ai centri di giustizia riparativa, nonostante un eventuale Indice di Mediabilità finale che potrebbe persino essere di segno positivo. Il modello non contempla la possibilità che un singolo indice di mediabilità prevalga sugli altri ai fini del calcolo che conduce all'Indice di Mediabilità finale perché tale valutazione spetta all'autorità giudiziaria. Tuttavia, come detto, è evidente che in alcuni casi (si pensi ad un rischio di vittimizzazione secondaria giudicato particolarmente elevato e relativo a un evento molto doloroso per la vittima), un indice di mediabilità negativo potrebbe essere posto, da solo, alla base della decisione di non inviare gli interessati ai centri di giustizia riparativa. L'addetto all'Ufficio per il Processo può rilevare tale possibilità in sede di descrizione sintetica del singolo indice di mediabilità negativo a cui abbia - com'è ovvio avrà fatto - assegnato un valore pari a -3.

In sostanza, per concludere con riguardo alla esposizione della parte discorsiva del modello, solo con riguardo agli indici di mediabilità insussistenti a cui è stato attribuito un valore pari a zero, l'addetto all'Ufficio per il Processo potrà astenersi dal fornire una breve descrizione in ordine alla sussistenza dell'indice o una breve spiegazione relativa alla sua valutazione qualitativa.

6. Riflessioni conclusive.

Le recenti iniziative legislative che hanno finanziato progetti come il menzionato *"Per una Giustizia giusta: innovazione ed efficienza negli Uffici giudiziari - Giustizia AGILE"*, nel cui ambito il modello illustrato nel presente contributo è stato realizzato, hanno disvelato l'importanza di un'interazione tra università e uffici giudiziari, tra ricerca teorica ed empirica, tra analisi scientifica e prassi applicativa. La giustizia riparativa, così nuova e stimolante per il futuro della giustizia penale, pare essere un perfetto terreno di sperimentazione di tale interazione.

Non solo: l'opportunità è resa ancora più irrinunciabile dal fatto che la nuova disciplina organica della giustizia riparativa non è ancora concretamente operativa⁶⁰: ciò

⁶⁰ Teoricamente la disciplina è entrata in vigore il 30 giugno 2023 e sono stati emanati dal Ministero della

offre la possibilità di arrivare pronti al momento in cui un apparato normativo e organizzativo complesso (e delicato) quale quello *de quo* entrerà in funzione. Con il modello descritto, dunque, si cerca di perseguire proprio tale obiettivo. Certo, la sperimentazione pratica potrebbe condurre e molto probabilmente condurrà a delle correzioni di rotta, a degli assestamenti. Ma proprio una simile consapevolezza, assieme a quella relativa all'importanza della partita che si gioca con la giustizia riparativa, suggerisce l'adozione di un modello da impiegare – e al tempo stesso sottoporre a verifica – sin da subito. Ciò seguendo un approccio pienamente cosciente di come la dimensione organizzativa, ben incarnata dall'Ufficio per il Processo, rappresenti il fondamentale collante tra quella teorico-dogmatica e quella pratico-applicativa, senza la quale la prima resta mera speculazione scientifica, con la seconda che se ne allontana sempre di più.

Giustizia due decreti per la formazione e il reclutamento dei mediatori in data 9 giugno 2023, pubblicati sulla G.U. n. 155 del 5 luglio 2023, intitolati “Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa” e Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività” (i due decreti sono reperibili in questa *Rivista*, 12 luglio 2023, con commento di G.L. GATTA, [Mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa: in G.U. due decreti attuativi della riforma Cartabia](#)). Tuttavia, devono ancora prendere servizio i mediatori (e le modalità richieste a tal fine dai decreti ministeriali del 9 giugno 2023, richiedono ancora del tempo), i centri per la giustizia riparativa e le Conferenze locali per la giustizia riparativa.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**